

Il decreto Milleproroghe consente la convivenza con il forfettario con sostitutiva al 15%

Minimi, regime al ripescaggio

Nel 2015 sarà possibile optare per l'aliquota al 5%

Pagina a cura
di ANDREA BONGI

Nuova vita al regime dei minimi. Nel 2015 sarà ancora possibile iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo optando per il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del dl n. 98/2011. Il regime dei minimi ad aliquota dell'imposta sostitutiva del 5% trova dunque nuova vita dopo che la legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ne aveva inizialmente decretato la definitiva soppressione a far data dal 31 dicembre 2014.

La «resurrezione» del regime dei minimi è opera di un emendamento inserito durante i lavori di conversione in legge del decreto 31 dicembre 2014, n. 192 (il cosiddetto decreto Milleproroghe), che venerdì scorso ha ottenuto il via libera della camera e si appresta ora a essere esaminato dal senato con un testo «blindato».

Per tutto il 2015 quindi coesisteranno i due regimi ad aliquota sostitutiva che in un primo momento sembravano destinati a un avvicendamento fra loro: il regime dei minimi a imposta sostitutiva del 5% e il regime forfettario con imposta sostitutiva del 15%.

L'opzione per l'uno o l'altro regime dovrà essere effettuata in sede di inizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Non essendo prevista espressamente tale possibilità di scelta all'interno dei modelli da utilizzare per l'apertura della partita Iva, dove l'unica casella da barrare è quella del regime di vantaggio ex dl 98/2011, i contribuenti finiranno per distinguersi in vecchi minimi o nuovi forfettari soltanto sulla base del loro comportamento concludente durante l'esercizio 2015.

Comportamento concludente che si estrinsecherà non solo nella diversa indicazione nelle fatture emesse del titolo di esclusione dall'Iva (articolo 1, comma 100 della legge n. 244/2007 per i minimi e articolo 1, comma 58 della legge 190/2014 per i forfettari) ma anche da altri connotati, quali per esempio, la non applicazione delle ritenute di acconto nella qualità di sostituti d'imposta che vige solo per i nuovi forfettari.

L'interregno. La «riesumazione» postuma del regime dei minimi potrebbe però porre in un certo imbarazzo tutti coloro che, pur avendo i requisiti per l'accesso a tale regime di vantaggio, abbiano iniziato la loro attività dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe, optando per il regime forfettario o addirittura per il regime ordinario.

Tali soggetti quando hanno

infatti deciso di aprire la loro posizione Iva non avevano altra scelta che l'opzione fra il nuovo regime a forfait o il regime ordinario confidando nella definitiva cessazione del regime dei minimi inizialmente sancita dalla legge di stabilità 2015. Ora la resurrezione inaspettata del regime ad aliquota sostitutiva del 5% potrebbe rendere possibile un ripensamento delle scelte fatte rimettendo in discussione i comportamenti finora tenuti.

Molti di questi nuovi imprenditori o professionisti potrebbero infatti valutare estremamente conveniente rientrare, con effetto retroattivo fin dal momento dell'apertura della loro partita Iva, nel regime dei minimi sia per il minor peso dell'imposta sostitutiva sia per la possibilità di deduzione analitica anziché forfettaria dei loro costi.

Se al momento dell'apertura dell'attività l'opzione sarà stata a favore del nuovo forfait il ritorno ai minimi potrebbe essere piuttosto facile e indolore. Si tratterebbe di riscrivere il titolo di esclusione da Iva sulle fatture di vendita e poco altro.

Se invece in sede di inizio dell'attività si è optato per il re-

gime ordinario allora provare a tornare indietro optando per il regime dei minimi potrebbe essere un bel problema. Tutto dipenderà dal numero e dagli importi già fatturati in costanza di regime ordinario con applicazione dell'Iva. Per questi infatti occorrerebbe procedere allo storno dell'Iva fatturata, ma non più dovuta a seguito del ritorno a ritroso al regime dei minimi, procedendo con una nota di credito e la successiva emissione del documento corretto e a Iva esclusa ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007.

Il doppio binario per il 2015. Per tutti coloro che invece si appresteranno ad aprire un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dall'entrata in vigore dell'emendamento al Milleproroghe sopra ricordato, la scelta fra i due regimi a imposta sostitutiva sarà del tutto praticabile senza alcun problema di sorta.

Nella tabella in pagina abbiamo riepilogato le caratteristiche dei due regimi riservati alle piccole partite Iva che si affacceranno sul mercato nel corso del corrente anno. Se non ci saranno infatti ripensamenti dal 1° gennaio 2016 l'unico regime di favore per i piccoli



imprenditori e professionisti sarà il nuovo forfettario introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015.

Ciò detto la scelta fra uno dei due regimi a imposta sostitutiva non potrà che concentrarsi su alcune delle principali differenze che caratterizzano i regimi stessi. Per i lavoratori autonomi il tetto dei compensi su base annua di 30 mila euro del regime dei minimi costituirà un fattore di appeal difficilmente superabile. Per questi soggetti infatti il ritorno del regime dei minimi costituisce un'occasione unica da non perdere.

Per molti altri invece la scelta del regime dei minimi potrebbe essere dovuta dalla presenza di altri redditi di lavoro dipendente o assimilato. Come è noto, infatti, una delle maggiori limitazioni del nuovo regime a forfait introdotto dalla legge n. 190/2014 è rappresentata dalla necessità che i redditi di lavoro autonomo o d'impresa siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente o assimilato oppure, in assenza di detta prevalenza, che la sommatoria dei redditi posseduti non sia superiore a 20 mila euro. Questa limitazione rende infatti poco

appetibile il regime forfettario mentre la possibilità di far coesistere, senza alcun problema i redditi in regime dei minimi con redditi da lavoro dipendente o a esso assimilati, come le pensioni, potrà far spostare l'ago della bilancia proprio a favore del regime ad aliquota sostitutiva del 5%. E potrebbe anche essere proprio il minor peso dell'imposta sostitutiva a far propendere ancora una volta l'asticella sul regime dei minimi piuttosto che sul nuovo forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015. In altre situazioni invece il regime ad aliquota sostitutiva del 15% potrebbe risultare comunque più vantaggioso, anche se posto a confronto al vecchio regime dei minimi. Una di queste potrebbe essere rappresentata dalle nuove attività d'impresa che potrebbero beneficiare della riduzione di un terzo del reddito forfettario per i primi tre anni di attività, con la possibilità di chiedere alle gestioni Inps di artigiani e commercianti il calcolo della loro contribuzione annua svincolata dai minimi contributivi. Circostanza quest'ultima mai praticabile per i contribuenti che operano invece per il regime dei minimi.

Nuovo regime forfettario e regime dei minimi

	Regime forfettario	Regime dei minimi
Limite ricavi-compensi	Da € 15.000 a € 40.000 in base all'attività	€ 30.000
Requisiti soggettivi	Nessuno	<ul style="list-style-type: none"> Non aver già esercitato nei tre anni precedenti Non svolgere attività già svolta come dipendente o collaboratore
Beni strumentali	Costo fino a € 20.000 a fine anno esclusi immobili	€ 15.000 su base triennale (affitto immobile compreso)
Costo del lavoro	Ammissa € 5.000 annui	Nessun costo ammissibile
Applicazione dell'iva	Escluso art.1, comma 58, legge 190/2014	Escluso art. 1, comma 100, legge 244/2007
Consistenza redditi lavoro dipendente o assimilato	Ammissa senza limiti o limitate condizioni	Ammissa senza limitazioni
Ritenute d'acconto	Non subite né applicate	Non subite
Determinazione reddito	Su base forfettaria per cassa	Su base analitica per cassa
Imposta sostitutiva	15%	5%
Stual di settore/Inps	Non soggetto	Non soggetto
Contributi previdenziali	Deducibili dal reddito	Deducibili dal reddito
Esportazioni	Ammesse	Non ammesse
Regimi speciali Iva	Incompatibile	Incompatibile
Comunicazione speseometro o black list	Non soggetto	Non soggetto
Scritture contabili	Non obbligatorie	Non obbligatorie
Documenti contabili	Obbligo di conservazione	Obbligo di conservazione
Fuoriuscita dal regime	Sempre dall'anno successivo	Dall'anno successivo o dall'anno in corso se supera i 45 mila euro ricavi